



Città di Vignola

Direzione Affari Generali
Servizio Segreteria Generale
Tel. 059 - 777554 opp. 777501
e-mail: segreteria@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

Progr. n. 1403
N. 44 in data 16/09/2014 Registro di Settore
N. 304 in data 16/09/2014 Registro Generale

OGGETTO: PERENZIONE RICORSO TAR E.R. R.G. N. 887/2008 PROPOSTO DAL SIG. BETTELLI PAOLO CONTRO IL COMUNE DI VIGNOLA – INCARICO AL LEGALE – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

IL DIRIGENTE

RICORDATO che:

- in data 28/05/2005 il sig. Bettelli Paolo presentava alla Direzione Pianificazione Territoriale del Comune di Vignola richiesta di Permesso di Costruire per un intervento di demolizione di due fabbricati esistenti e ricostruzione - su area di sedime diversa ma di pari volume e superficie utile - di un nuovo fabbricato articolato in tre unità abitative nel Comune di Vignola in Via Confine (catastalmente identificata al Fg. 3 mapp. 300);
- rispettivamente in data 6/10/2005 e in data 20/11/2006 venivano rilasciati al sig. Bettelli Paolo i prescritti titoli abilitativi, ovvero Autorizzazione Paesaggistica - prot. rif. n. 10756 e Permesso di Costruire n. 235/2005 prot. rif. n. 10756/2005 pos. n. 13635;
- a seguito della constatazione di macroscopiche difformità edilizie al PRG e dell'evidente eccedenza volumetrica il Dirigente Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia, con ordinanza n. 50 del 6/06/2008, procedeva ad annullare in via di autotutela il PdC n. 235/2005 e l'Autorizzazione Paesaggistica del 6/10/2005, per la parte di volume e superficie utile eccedente le previsioni del PRG sospendendo, inoltre, i lavori intrapresi;
- la suddetta ordinanza n. 50/2008 veniva impugnata, previa istanza cautelare, innanzi al TAR E.R. dall'interessato con ricorso R.G. n. 887/2008, avverso il quale il Comune di Vignola decideva di resistere, costituendosi in giudizio con deliberazione G.C. n. 148 del 2/10/2008;
- con determinazione di impegno n. 530 del 6/10/2008 – Registro Generale veniva conferito incarico di patrocinio legale al professionista di fiducia dell'Amministrazione, l'avv. Benedetto Graziosi del Foro di Bologna, con studio in Bologna - Via dei Mille n. 7/2, assumendo un impegno di spesa, a titolo di acconto, pari a complessivi € 7.344,00 oneri compresi;
- con determinazione di liquidazione n. 56 del 30/10/2008 si provvedeva a pagare la nota pro forma prot. n. 5989 cod. 8328 del 15/10/2008;

RICHIAMATA la deliberazione n. 114 del 9/09/2014 con la quale la Giunta Comunale prende atto della perenzione del suddetto ricorso e dà mandato al sottoscritto Dirigente di provvedere con proprio atto al saldo relativo all'attività professionale svolta dall'avv. Graziosi;

VISTO il prospetto di notula inviato dall'avv. Benedetto Graziosi prot. n. 4203 codice 8328 del 3/07/2014, per un importo di € 3.936,00 oltre CPA e IVA e per complessivi € 4.994,00;

RITENUTO con la presente determinazione assumere un ulteriore impegno di spesa a favore del suddetto legale per la somma complessiva di € 4.994,00 CPA ed IVA compresi, provvedendo contestualmente alla relativa liquidazione con imputazione sul Cap. 45 "Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune" del Bilancio 2014 (imp. 1011) che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che, come affermato dalla giurisprudenza prevalente (Corte dei Conti, Consiglio di Stato), il conferimento di incarico di patrocinio legale dell'Amministrazione si configura giuridicamente come contratto d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.) che in quanto tale, per propria struttura (necessità contingente di difesa, aleatorietà dell'iter di giudizio), esula dalla disciplina codicistica di evidenza pubblica;

DATO ATTO, altresì, che, proprio per la sua specificità, all'incarico in parola non può essere applicata la disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o ricerca o consulenza che, giusta Deliberazione G.C. n. 150 del 17/10/2011, modifica il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall'art. 1, comma 11, della L. 30/12/2004 n. 311;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31/03/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 7/04/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, Esercizio 2014, che affida ai vari Responsabili le Risorse e gli Interventi così come risultanti dal Bilancio di Previsione 2014;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 183 e 184;
- il D.Lgs. 165/2001;
- lo Statuto;
- i Regolamenti di contabilità e dei contratti;

DETERMINA

per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate:

1. Di assumere a favore dell'avv. Benedetto Graziosi, con studio in Bologna – Via dei Mille n. 2/A, un ulteriore impegno di spesa per la somma complessiva di € 4.994,00 CPA e IVA compresi, per l'incarico di patrocinio legale nel ricorso R.G. 887/2008 proposto innanzi al TAR E.R. dal sig. Bettelli Paolo contro il Comune di Vignola;
2. Di imputare la somma di € 4.994,00 al Cap. 45 "Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune" del Bilancio 2014 (imp. 1011), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
3. Di attivare la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
4. Di inviare la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per l'adozione dei provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
5. Di trasmettere al Servizio Finanziario il presente atto di liquidazione, con i documenti contabili allegati, attestando la regolarità e disponendo per la successiva emissione di mandato di pagamento, per un totale complessivo di € 4.994,00 (vedi dettaglio nella stampa allegata)

ATTESTAZIONE DURC:

- Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.
- Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui

ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'

Fornitore	Cod Iban e Banca	CIG
STUDIO LEGALE AVV. BENEDETTO GRAZIOSI		

- Si da' atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., il conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e quello riportato nella tabella soprariportata (inserire una riga per ogni fornitore o per ogni cig).
- Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la pubblicazione dell'atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del D.Lgs. 33/2013

- È avvenuta, pertanto l'atto è efficace.
- Non è avvenuta in quanto trattasi di spese non soggette alla predetta normativa.

L'istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Roberta Bertussi per la parte contabile/amministrativa:

Roberta Bertussi _____

**IL DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI
(PESCI dr.ssa Elisabetta)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:

- () si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- () non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
- () non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: _____

Data

**IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
(CHINI dr. Stefano)**